

N. 01624/2016REG.PROV.COLL.  
N. 07658/2013 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7658 del 2013, proposto da:  
Energie per il Futuro 2 S.r.l., con sede in Bari, in persona dell'amministratore unico pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Notarnicola, e con questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cosseria n. 2, presso il dott. Alfredo Placidi, per mandato a margine dell'appello

***contro***

Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Liberti, e elettivamente domiciliata in Roma, alla via Boezio n. 92, presso l'avv. Anna Lagonegro, per mandato a margine dell'atto di costituzione nel giudizio d'appello

***nei confronti di***

Comune di Alberona, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito nel giudizio di primo grado e nel giudizio di appello

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, n. 809 del 22 maggio 2013, resa tra le parti, con cui è stato rigettato, con

compensazione delle spese, il ricorso in primo grado n.r. 1342/2012, proposto per l'annullamento della nota dirigenziale regionale n. 5709 del 12 giugno 2012 e n. 7324 del 26 luglio 2012 (confermativa della prima) di assoggettamento a valutazione d'impatto ambientale di un progetto relativo all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato Alberona 3, della potenza elettrica di 0,9 MW, da realizzare in località Masseria Sorda del Comune di Alberona, con contestuale sospensione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2017, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, ivi compresa la nota del Comune di Alberona n. 1541 del 16 maggio 2012 del Comune di Alberona e, ove occorra, le note dirigenziali regionali n. 682 del 23 gennaio 2012 e n. 1702 del 23 marzo 2012, e per il risarcimento dei danni subiti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le l'avv. Notarnicola per la società appellante e l'avv. Liberti per l'appellata Regione Puglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.) La società Energie per il Futuro S.r.l. con istanza inviata alla Regione Puglia il 19 febbraio 2009 chiedeva il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (aerogeneratore) della potenza di 0,9 MW in località "Masseria Sorda" del territorio comunale di Alberona, denominato "Alberona 3", e con successiva nota del 29 settembre 2009 comunicava che la titolarità

dell'iniziativa doveva intendersi variata in capo alla società Energie per il Futuro 2 S.r.l., quale cessionaria di ramo d'azienda.

Giova precisare che la società Energie per il Futuro S.r.l. aveva in precedenza realizzato altri due impianti eolici composti di aerogeneratore denominati "Alberona 1" e "Alberona 2", sempre nel territorio del Comune di Alberona, della potenza di 1 MW ciascuno.

Con nota dirigenziale n. 12884 del 3 settembre 2010 era comunicato l'avvio del procedimento, e quindi era convocata e si svolgeva in data 20 gennaio 2011 la conferenza di servizi, nella quale risultava assente il Comune di Alberona; *medio tempore* erano acquisiti tutti i nullaosta e pareri prescritti, ivi compreso quello della Provincia di Foggia in ordine alla valutazione favorevole d'incidenza ambientale.

Con note n. 682 del 23 gennaio 2012 e n. 1702 del 23 marzo 2012 -in quest'ultima significando che nell'ulteriore silenzio il parere doveva intendersi reso ex art. 14 quater comma 7 della legge n. 241/1990- il responsabile del procedimento sollecitava il Comune di Alberona a esprimersi sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento (parere che la società proponente evidenziava con nota del 13 febbraio 2012 essere superfluo per essere il sito ubicato in ambito territoriale di valore normale "E" del piano urbanistico territoriale tematico (P.U.T.T.), non sottoposto a tutela paesaggistica, e comunque da ritenersi acquisito in relazione all'assenza del Comune di Alberona nella riunione della conferenza di servizi).

Con nota n. 2371 del 15 marzo 2012, quindi, il responsabile del procedimento comunicava la conclusione positiva del procedimento autorizzativo, invitando la società a provvedere alla trasmissione del progetto definitivo e alla sottoscrizione dell'atto d'impegno e della convenzione con il Comune di Alberona.

All'esito di ulteriori comunicazioni, e nell'inerzia del Comune di Alberona, in data 18 maggio 2012 si procedeva alla sottoscrizione della convenzione

e dell'atto d'impegno unilaterale.

In riscontro a diffida della società al rilascio dell'autorizzazione, di cui alla nota del 14 giugno 2012, in cui si evidenziava l'urgenza per la realizzazione dell'impianto entro il 31 dicembre 2012, onde poter fruire degli incentivi, con nota dirigenziale n. 5709 del 12 giugno 2012, richiamata la nota del Comune di Alberona n. n. 1541 del 16 maggio 2012 (con cui si segnalava la realizzazione dei due impianti "Alberona 1" e "Alberona 2" e il loro collegamento con l'impianto "Alberona 3", con potenza complessiva quindi superiore a 1 MW), e pur stigmatizzando la tardività del rilievo comunale, si sospendeva il procedimento ritenendo che l'impianto dovesse essere assoggettato a valutazione di compatibilità ambientale perché, in collegamento con gli altri due impianti, risultante di potenza superiore a 1 MW.

Con il ricorso in primo grado n.r. 1342/2012, la società Energie per il Futuro 2 S.r.l. ha proposto cumulative domande di annullamento della nota dirigenziale regionale e di quelle presupposte richiamate nonché di risarcimento del danno sia in relazione alle spese sostenute che alla perdita degli incentivi in relazione alla mancata realizzazione dell'impianto entro il 31 dicembre 2012.

Con il ricorso sono state dedotte in sintesi le seguenti censure:

*1) Violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 e s.m.i. Violazione degli artt. 3 e 14 e ss., legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. Violazione dei principi in tema di autotutela. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione e palese contraddittorietà. Incompetenza*

Ribadita l'insussistenza dell'obbligo di acquisire il parere di compatibilità paesaggistica, in ogni caso esso doveva intendersi acquisito in relazione alla convocazione e alla mancata partecipazione dell'amministrazione comunale alla riunione della conferenza di servizi, e risultando comunque lo stesso illegittimo perché acquisito dopo la conclusione del procedimento e la stipulazione della convenzione, e comunque non essendo stato seguito

il procedimento di autotutela che avrebbe imposto la riconvocazione della conferenza di servizi.

2) *Violazione dell'art. 12, d.lgs. n. 387/2003 e s.m.i. Violazione degli artt. 3 e 14 e ss., legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. Violazione dell'art. 5 del regolamento regionale approvato con la deliberazione di G.R. 30.12.2010 n. 3029. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione e palese contraddittorietà*

L'impianto "Alberona 3" è affatto separato e autonomo dagli impianti "Alberona 1" e "Alberona 2", ultimati sin dal febbraio 2010., e quindi avendo esso potenza inferiore a 1 MW non è assoggettato a v.i.a., essendo peraltro inapplicabile "ratione temporis" la disciplina regolamentare di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010, il cui art. 7.2 assoggetta alla disciplina previgente (di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 27 gennaio 2007) i procedimenti in corso "... qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 2.2, lettera m), e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti", nella specie acquisiti sia con riferimento al parere della Provincia di Foggia che "per silentium" dello stesso Comune di Alberona sulla compatibilità paesaggistica, in relazione alla mancata partecipazione alla conferenza di servizi.

In ogni caso difettano i presupposti di cui all'art. 5 della nuova disciplina regolamentare ai fini della valutazione del superamento della soglia di potenza elettrica di 1 MW, poiché i tre impianti hanno distinti punti di connessione alla rete elettrica, non sono riferibili a tre progetti *in itinere* (essendo stati due di essi già realizzati) e non appartengono allo stesso soggetto.

Nel giudizio si è costituita la Regione Puglia che ha dedotto a sua volta l'infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 808 del 25 ottobre 2012 il T.A.R. accoglieva l'istanza di sospensiva fissando l'udienza pubblica del 23 gennaio 2013; la suddetta

ordinanza era riformata con ordinanza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 4896 del 17 dicembre 2012 ritenendo nel bilanciamento degli interessi opportuno conservare *adhuc integra* la *res litigiosa* sino alla definizione del merito.

Con sentenza n. 809 del 22 maggio 2013 il T.A.R. ha rigettato il ricorso in base ai rilievi di seguito sintetizzati:

- la Regione non doveva procedere a riconvocare la conferenza di servizi perché "...non ha invero autorizzato l'espletamento di un'ulteriore fase sub-procedimentale ma ha avviato un procedimento di revoca delle sue precedenti determinazioni, sulla scorta di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, suggerita da una segnalazione proveniente dall'amministrazione comunale il cui territorio è interessato dal progetto in parola", che non può considerarsi un parere tardivo sebbene "...mero input alla riconsiderazione della vicenda e dell'interesse pubblico sotteso";

- non è dimostrata l'applicabilità nella specie dell'art. 7 della delibera regolamentare n. 3029/2010, perché "...non vi è prova agli atti che, alla data di entrata in vigore della regolamentazione regionale in esame (si ribadisce, il 26 gennaio 2011), il progetto *de quo* fosse completo della soluzione di connessione...ed anzi, dal tenore della nota ENEL dell'11.11.2012, prodotta in giudizio ...si ricavano invece argomenti di segno contrario. Soltanto in quella data, infatti, veniva comunicato alla società odierna ricorrente il codice identificativo e, secondo le previsioni delle norme tecniche predisposte dall'E.N.E.L (cfr. punto B.3), è proprio unitamente al codice predetto che viene di regola trasmesso il preventivo di connessione";

- deve ritenersi che i tre impianti non siano autonomi perché, essendo irrilevante la diversità del codice POD, la loro cabina primaria coinciderebbe e perché il nuovo impianto utilizza "...la linea elettrica

interrata a servizio degli altri due impianti, che confluisce nella cabina primaria di Lucera”;

- “...l'imputabilità dei tre impianti ad unico centro di interessi economici, alla data di adozione del provvedimento gravato (12 giugno 2012), non è revocabile in dubbio. Per stessa ammissione di parte ricorrente, infatti, soltanto in un momento successivo - ossia in data 12.6.2012 - sono stati modificati gli assetti proprietari della società proponente il progetto “Alberona 3”, con mutamento di sede e amministratore rispetto alla società che ha realizzato i due precedenti impianti; modifica certamente rilevante sul piano formale ma che non appare decisiva a fugare ogni sospetto di identità “sostanziale” di interessi”;

- la legittimità degli atti impugnati esclude quindi la fondatezza della domanda risarcitoria, peraltro in ricorso prospettata con esclusivo riferimento alla relazione causale tra la loro adozione e la perdita degli incentivi, e non già nei termini del danno da ritardo, formulato con inammissibile mutazione della domanda con le memorie difensive non notificate.

2.) Con appello notificato il 7-10 ottobre 2013 e depositato il 23 ottobre 2013, Energie per il Futuro 2 S.r.l. ha impugnato la predetta sentenza, deducendo in sintesi i seguenti motivi:

*A) Sull'erroneità della statuizione di rigetto della domanda di annullamento del provvedimenti impugnati*

*A.1) Error in iudicando per violazione degli artt. 14 e ss. legge n. 241/1990 e s.m.i. e dei principi in tema di autotutela*

Il T.A.R., avendo qualificato la nota dirigenziale come avvio di procedimento di revoca delle precedenti determinazioni, non si è avveduto che, proprio in ragione dei principi generali in tema di autotutela (*contrarius actus*), essa presupponeva la riconvocazione della conferenza di servizi, tanto più che non poteva pretermettersi, oltre alle altre amministrazioni intervenute e che avevano espresso non già un consenso

prevalente, sebbene unanime, l'autorità competente a esprimersi sulla compatibilità ambientale, ossia la Provincia di Foggia, che aveva formulato parere favorevole.

*A.2) Error in iudicando per manifesto travisamento dei presupposti di fatto*

Anche i rilievi con cui il T.A.R. ha ritenuto l'intervento assoggettato alla disciplina regolamentare della deliberazione di Giunta Regionale n. 3029/2010 sono erronei.

Sotto un primo aspetto, e quanto alla ritenuta carenza della soluzione di connessione, al contrario essa era allegata alla istanza di autorizzazione unica in data 19 febbraio 2009, come peraltro asseverato nello stesso verbale della riunione di conferenza di servizi del 20 gennaio 2011; la nota ENEL richiamata dal giudice amministrativo pugliese attiene alla sola comunicazione del codice POD, ossia del codice del punto di connessione già assegnato e accettato dalla proponente, propedeutica all'avvio dell'esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica.

Il T.A.R. peraltro nulla ha osservato in ordine all'esistenza e completezza dei pareri di compatibilità ambientale, costituenti altra condizione di cui all'art. 7 della delibera per l'applicazione della previgente disciplina ai procedimenti in corso.

Per giunta, e con espreso richiamo all'art. 7, si era pronunciata la stessa autorità regionale nella riunione della conferenza di servizi del 20 gennaio 2011, e in particolare il delegato del responsabile unico del procedimento.

*A.3) Error in iudicando per violazione dell'art. 5 della deliberazione di G.R. n. 3029/2010 e degli artt. 14 e ss. legge n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 1362 ss. cod. civ.*

Sono comunque erronei i rilievi relativi alla ritenuta applicabilità nel caso di specie dei requisiti ex art. 5 della disciplina regolamentare ai fini della valutazione del superamento della soglia di potenza elettrica di 1 MW, che presuppone che si tratti di impianti tutti nella stessa fase progettuale (si fa riferimento a "due o più proposte di impianti" e di "impianti in



autorizzazione”) e quindi non è applicabile in relazione a impianti già realizzati e impianti ancora da autorizzare.

*A.4) Error in iudicando per violazione dell'art. 5 della deliberazione di G.R. n. 3029/2010 e degli artt. 14 e ss. legge n. 241/1990 e s.m.i.*

In ogni caso, a differenza di quanto opinato dal T.A.R., non vi è alcuna unicità di punto di connessione alla rete elettrica, avendo i tre impianti distinti punti di connessione, identificati anche da distinti codici POD.

Peraltro nella relazione tecnica allegata al progetto è espressamente prevista la realizzazione della costruzione di una cabina di consegna in prossimità di quella a servizio degli altri due impianti, e quindi non è nemmeno fondato il rilievo che vi sarebbe unica cabina e nodo raccolta per i tre impianti.

*A.5) Error in iudicando per violazione dell'art. 5 della deliberazione di G.R. n. 3029/2010*

Nemmeno sussiste identità soggettiva dei soggetti titolari dei due impianti già realizzati e del terzo in progetto, poiché trattasi di due distinte società, rispettivamente cedente (Energie per il Futuro S.r.l.) e cessionaria (Energie per il Futuro 2 S.r.l.) di ramo di azienda, non appartenenti a unico soggetto, né riferibili a unico centro di interessi economici.

*B) Sull'erroneità della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria*

Ribadita l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, si evidenzia l'imputabilità del danno sotto il profilo soggettivo, sia con riferimento alla violazione dei principi in tema di autotutela, sia con riguardo alla chiarezza della normativa anche regolamentare (di cui alla deliberazione di G.R. n. 3029/2010 e alla l.r. n. 21/2001) applicabile, non sussistendo dunque alcuna incertezza interpretativa che possa revocare in dubbio la natura colpevole.

Richiamata la diffida del 14 giugno e 26 ottobre 2012 in cui si evidenziava il pericolo della perdita degli incentivi per la mancata iscrizione al registro ex d.m. 6 luglio 2012, si ribadisce che l'illegittima sospensione del

procedimento e il mancato rilascio dell'autorizzazione unica ha cagionato la perdita degli incentivi che, in funzione del ricavo annuo di € 185.250,00, moltiplicato per gli anni di vita dell'impianto (28) o quantomeno degli anni di vita media utile convenzionale (20), oscilla tra € 5.187.000,00 e € 3.705.000,00, e comunque in somma non inferiore a € 3.550.199,65.

In via subordinata si quantifica il danno nella componente del danno emergente (spese per la progettazione e acquisizione degli studi necessari) pari a € 35.818,88 e del lucro cessante (utile netto d'impresa come indicato nel piano economico finanziario) pari a € 2.235.557,65.

Salva la determinazione di criteri ex art. 34 comma 4 c.p.a., si chiede dunque con l'annullamento dei provvedimenti gravati il risarcimento del danno in misura pari a € 3.550.199,65 o in via subordinata a € 2.271.376,53.

Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia, con memoria difensiva depositata il 28 luglio 2005 ha dedotto, a sua volta, l'infondatezza dell'appello, in base ai rilievi di seguito sintetizzati:

- a) trattandosi di riesame delle determinazioni adottate in relazione ai rilievi circostanziali rappresentati dal Comune di Alberona, non doveva farsi luogo alla riconvocazione della conferenza di servizi, che aveva esaurito ogni propria attività procedimentale;
- b) il principio della valutazione cumulativa degli impianti ha valenza generale, per disposizioni comunitarie (art. 4 direttiva IR 2011/92 del 13 dicembre 2011) e secondo la giurisprudenza comunitaria, che in relazione all'art. 5 del d.lgs. n. 152/2006 (si richiama sentenza del Consiglio di Stato n. 5092 del 14 ottobre 2014);
- c) la pluralità dei codici POD non dimostra l'autonomia degli impianti, e comunque secondo la stessa relazione allegata al progetto definitivo l'energia prodotta dall'impianto "Alberona 3" è previsto confluisca nella

stessa rete di connessione alla rete pubblica (linea interrata in cavidotto) realizzata per i due impianti “Alberona 1” e “Alberona 2”;

d) solo a seguito di modifiche societarie intervenute nel luglio 2012, la società Energie per il Futuro 2 S.r.l. ha cambiato la sede legale (da Roma, piazzale Porta Pia n. 116 a Bari, via Napoli 363/I) prima invece coincidente con lo stesso indirizzo della sede legale di Energie per il Futuro S.r.l., nonché l'amministratore unico (prima per entrambe il sig. Alessandro D'Amato, ora il sig. Gianluca Biscotti); e peraltro solo dal 12 luglio 2012 sia EN.IT. S.p.A. che il D'Amato hanno ceduto a Dac Energy S.r.l. del gruppo BFP, riconducibile al gruppo Biscotti, le proprie partecipazioni in Energie per il Futuro 2;

e) la sospensione del procedimento è riconducibile a circostanze solo tardivamente evidenziate dal Comune di Alberona, e deve escludersi che essa possa ex se riferirsi al mero superamento del termine di conclusione del procedimento, in ogni caso dovendosi rilevare la complessità della situazione giuridico-fattuale che esclude l'elemento soggettivo.

A tali deduzioni la società appellante ha controdedotto con memoria di replica depositata l'8 settembre 2015.

Chiamato l'appello all'udienza pubblica del 29 settembre 2015, con ordinanza collegiale n. 7658 del 13 ottobre 2015 sono stati disposti incumbenti istruttori per acquisire:

“a) dalla Regione Puglia gli atti di assegnazione da parte dell'ENEL S.p.A. e di accettazione da parte della Energie per il Futuro 2 s.r.l. del punto di connessione alla rete di distribuzione, depositati dalla suddetta società unitamente alla richiesta di autorizzazione unica;

b) dall'ENEL S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Sud – Vettoriamento e Misura - Puglia e Basilicata - sede di Bari:

1) documentati chiarimenti in ordine al momento in cui, dal punto di vista tecnico, i progetti concernenti la realizzazione di impianti eolici possano

considerarsi completi della soluzione di connessione di cui all'art. 7.2 della Delibera della Giunta Regionale 3029/2010, specificando, in particolare, se a tal fine occorra anche l'assegnazione del codice POD del punto di connessione;

2) documentati chiarimenti atti a illustrare se il punto di connessione previsto per l'impianto eolico per cui è causa, sia lo stesso utilizzato dagli impianti eolici già in esercizio nel Comune di Alberona”.

All'esito dell'incombente istruttorio, la Regione Puglia, con memoria difensiva depositata il 26 febbraio 2016 ha insistito per il rigetto dell'appello, evidenziando come dai chiarimenti forniti dall'ENEL sia risultato “unico ed in comune” l'impianto di rete, pur munito di distinti punti di connessione con codice POD.

A sua volta la società appellante, con memoria di replica depositata il 17 marzo 2016 ha dedotto che gli stessi chiarimenti evidenziano come siano distinti i punti di connessione e come solo tale circostanza assuma rilievo (si invoca sentenza della IV Sezione n. 5789 del 21 dicembre 2015, evidenziando l'irrelevanza della modifica della soluzione tecnica di connessione, con utilizzazione del cavidotto interrato già al servizio dei due impianti preesistenti).

All'udienza pubblica del 7 aprile 2016 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) L'appello in epigrafe, ancorché articolato con finezza di argomenti, è infondato e deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata, pur non potendosi non stigmatizzare l'inerzia serbata dal Comune di Alberona, assente dalla conferenza di servizi e più volte vanamente interpellato sino alla tardiva “segnalazione” del 16 maggio 2012, e lo svolgimento del procedimento ben oltre i termini per la sua conclusione (ma l'interessata non ha, come esattamente ritenuto dal TAR, proposto rituale domanda di risarcimento del danno da ritardo).

Quanto primo motivo, deve convenirsi con il giudice amministrativo pugliese in ordine al rilievo che la conferenza di servizi aveva esaurito i propri lavori, residuando in capo al solo responsabile del procedimento l'adozione della determinazione conclusiva e, trattandosi di provvedimento di "sospensione" del rilascio dell'autorizzazione unica, e quindi di provvedimento costituente esercizio di poteri di autotutela propri ed esclusivi del predetto dirigente, non doveva farsi luogo ad alcuna riconvocazione della conferenza.

In ordine poi alla contestata applicabilità dell'art. 7 della deliberazione di G.R., deve rilevarsi che la normativa transitoria presuppone, oltre all'intervenuta acquisizione della soluzione tecnica di massima gestionale (s.t.m.g.), anche che fossero stati acquisiti i pareri di compatibilità ambientale; beninteso quelli occorrenti in relazione alle caratteristiche dell'impianto, essendo ben diversa la valutazione d'incidenza ambientale se riferita a impianto considerato isolatamente o al contrario collegato ad altri impianti progettati o già in esercizio; sotto quest'ultimo profilo non può enfatizzarsi il dato letterale prestandosi altrimenti il fianco a possibili iniziative elusive, come appunto la realizzazione frazionata di un impianto composto da più aerogeneratori, alcuni dei quali realizzati prima e altri dopo.

Con riferimento poi alla contestata applicabilità dell'art. 5 della deliberazione, deve ritenersi che:

a) l'utilizzazione, a modifica dell'originaria soluzione progettuale (stmng) che prevedeva il collegamento alla rete di linea in cavo aereo del cavidotto già esistente a servizio dei due impianti preesistenti, oltre a delineare una nuova stmng, ben diversa da quella presentata a corredo dell'istanza, implica l'unicità della connessione alla rete dei tre impianti e quindi integra il vincolo e requisito contemplato dall'art. 5, a nulla rilevando l'esistenza di distinti misuratori individuati con distinto codice POD;

b) l'intestazione del progetto a società solo formalmente distinta, ma caratterizzata dallo stesso amministratore e con sede sociale nello stesso indirizzo (essendo oltre tutto intervenuta solo nel luglio 2012 la cessione ad altro gruppo) determina comunque la riferibilità originaria dell'iniziativa a un centro decisionale unitario.

4.) In conclusione l'appello in epigrafe deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

5.) Il regolamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull'appello in epigrafe n.r. 7658/2013:

1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, n. 809 del 22 maggio 2013;

2) condanna la società Energie per il Futuro 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore della Regione Puglia, delle spese e onorari del giudizio di appello, liquidati in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA, CAP e rimborso forfetario delle spese se e nella misura dovuta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 28/04/2016**

**IL SEGRETARIO**

**(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)**